

A.Li.Sa.
AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA
C.F. / P. IVA 02421770997

DELIBERAZIONE N. 95 DEL 27.04.2018

OGGETTO: L.112/2016 sul "Dopo di Noi"- Linee operative per l'attuazione degli interventi sociosanitari in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATA la L.R. 29 luglio 2016, n. 17, e ss.mm.ii., recante "Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ed in particolare l'art. 3, comma 1, che attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e *governance* delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale Liguria n. 465/2017 " Trasferimento di competenze ad A.Li.Sa in merito alla programmazione ed alla gestione economico-finanziaria delle misure e degli interventi per la non autosufficienza e per il "Dopo di Noi" per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare";

RICHIAMATA la Deliberazione di A.Li.Sa n.6/2018 "Indirizzi operativi per le attività sanitarie e sociosanitarie per l'anno 2018";

RICHIAMATE altresì:

- la legge nazionale, n.104/1992, recante " Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- il D.Lgs. n. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- la legge nazionale n.328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- la legge nazionale n.112/2016 recante " Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare";
- Il regolamento CE n. 360/2012 relativamente al regime di "de-minimis" dei contributi a soggetti privati;

- la legge regionale n.12/2006 “Promozione del Sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari” e ss.mm.ii;
- la legge regionale n. 41/2006 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii;
- la legge regionale n. 42/2012 “ Testo Unico delle norme del Terzo Settore”;
- la legge regionale n. 9/2017 “ Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 18/2013 "Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015" in prorogatio;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1188/2017 “ Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie , sociosanitarie e sociali: elenco tipologie strutture; requisiti e procedure per l’autorizzazione”;
- la deliberazione di A.Li.Sa. n. 58/2017 avente ad oggetto “Programmazione annualità 2016. Decreto interministeriale 23 novembre 2016, in attuazione articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n.112- Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo di Noi”;

CONSIDERATO che la legge 22 giugno 2016, n.112, recante “ Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” ha previsto all’art.3 l’istituzione di un Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la cui dotazione è determinata in 90 milioni di euro per l’anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l’anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018;

RICHIAMATO il decreto attuativo del 23 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2017, n.45 attuativo della L.112/2016 che ha previsto il riparto alle Regioni per l’annualità 2016 , assegnando alla Liguria la quota di euro 2.250.000,00;

RICHIAMATO altresì il decreto interministeriale del 21/06/2017 che prevede per la Regione Liguria nel riparto per l’annualità 2017 la quota di euro 957.500,00;

DATO ATTO della programmazione triennale (2016-2018) regionale approvata con la suddetta deliberazione di A.Li.Sa. n. 58/2017;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali n. 5800/2017 che trasferisce ad A.Li.Sa la somma complessiva di euro 3.207.500,00 quale finanziamento nazionale per le annualità 2016-2017 per l’attuazione della programmazione della Liguria sul Dopo di Noi approvata dal Ministero con note dell’11 aprile 2017 prot. 0002846 e del 12 settembre 2017 prot.0006916;

DATO ATTO del percorso di consultazione e condivisione condotto con la Consulta Regionale per l’Handicap e altre associazioni di rappresentanza degli utenti e delle famiglie, in conformità a quanto disposto dalla L. n. 112/2016 e dalla L.R n. 42/2012;

VALUTATO pertanto di procedere alla realizzazione dei servizi ed interventi per il "Dopo di Noi" a favore di persone disabili gravi (secondo quanto disposto dall'art.3 comma 3 L. 104/92) tenendo conto anche delle risultanze del percorso di condivisione di cui sopra nei modi di seguito brevemente indicati e descritti più dettagliatamente nell'allegato A , parte integrante del presente provvedimento:

1. Percorsi programmati di accompagnamento verso l'autonomia e per l'uscita dal nucleo familiare di origine, anche con soggiorni temporanei, oppure per la deistituzionalizzazione, a favore di soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare;
2. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 del DM del 23 novembre 2016;
3. programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana di cui all'articolo 3, comma 5 del DM del 23 novembre 2016 anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale;
4. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7 del DM del 23 novembre 2016 ;
5. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, del Decreto ministeriale 23 novembre 2016 , mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità, con l'utilizzo di patrimoni resi disponibili dai familiari o da reti associative di famigliari di persone con disabilità grave in loro favore;

VALUTATO di attivare una procedura selettiva rivolta a Enti pubblici, Enti del Terzo Settore iscritti ai registri regionali di cui alla L.R. n.42/2012, e altri enti di diritto privato, con esperienza almeno triennale nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità, per la selezione di proposte progettuali finalizzate ad interventi infrastrutturali per la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo DM;

VALUTATO altresì opportuno stabilire che le suddette proposte progettuali vengano valutate da apposita commissione tecnica istituita da A.Li.Sa con successivo specifico provvedimento;

VALUTATO di procedere pertanto, secondo quanto indicato all'allegato B parte integrante del presente provvedimento, in merito alla suddetta procedura selettiva e al relativo finanziamento dei progetti in coerenza con quanto stabilito dalla programmazione regionale di cui alla Delibera del Commissario straordinario n. 58/2017;

RITENUTO necessario specificare che il contributo di cui sopra riconosciuto al soggetto proponente, ha la finalità della mera compensazione degli oneri che il soggetto assume secondo quanto disposto dalla decisione CE del 20/12/2011 e ss.mm.ii;

RITENUTO pertanto di stabilire che venga restituito quanto del contributo erogato in eccesso rispetto allo squilibrio accertato tra i costi sostenuti e gli eventuali ricavi a qualsiasi titolo conseguiti;

CONSIDERATO, secondo quanto già approvato dal Ministero e disposto con deliberazione di ALISA n.58/2017 di articolare il finanziamento di avvio come segue:

- ⇒ interventi di cui all'allegato A , relativi ai progetti individuali per complessivi euro 1.632.500,00;
- ⇒ interventi di cui all'allegato B, relativi ad interventi infrastrutturali per la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative per complessivi euro 1.575.000,00;

RITENUTO necessario ribadire quanto segue:

- ⇒ tutte le risorse di cui al presente provvedimento sono aggiuntive e non sostitutive rispetto alle risorse già destinate a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare da parte delle autonomie locali coerentemente a quanto stabilito nel PAI;
- ⇒ deve essere garantito l'accesso ai servizi ed agli interventi a tutte le categorie di disabilità, comprese quelle intellettive e del neuro sviluppo, ai sensi dell'art.3, comma 1 del citato DM del 23 novembre 2016;
- ⇒ in merito alle spese per servizi socio-sanitari, sono ammissibili soltanto quelle sociali, aggiuntive e complementari a quelle sanitarie;
- ⇒ gli interventi finanziabili con le risorse di cui al presente provvedimento devono avere come obiettivo finale il consolidamento di una vita in un contesto diverso da quello della famiglia di origine. Si deve pertanto tenere conto del *continuum* tra le diverse fasi del percorso che non può ridursi ad una declinazione di obiettivi ed interventi relativi ad una sola specifica fase, ma dove bensì prefigurare il progetto di vita della persona disabile;
- ⇒ coerentemente a quanto sopra descritto, gli interventi per il "Dopo di Noi" sono compatibili e cumulabili con le misure per la Non Autosufficienza, comunque nel limite massimo di euro 1.200,00, previa riformulazione del nuovo PAI;

VALUTATO opportuno, per l'attuazione di percorsi di de-istituzionalizzazione, intraprendere un percorso di rilevazione all'interno delle strutture residenziali e semiresidenziali, di persone disabili gravi che possono essere beneficiarie dei sostegni di cui al presente provvedimento;

RITENUTO opportuno che all'interno dei progetti di de-istituzionalizzazione vi sia la condivisione del Piano assistenziale individualizzato (PAI) oltre che con l'interessato e/o con la sua famiglia, tra la struttura ed i servizi territoriali socio-sanitari, con sottoscrizione di entrambi, il monitoraggio costante del progetto nonché l'individuazione del case manager;

RITENUTO pertanto, di destinare per la realizzazione di quanto previsto negli allegati A e B la somma complessiva di euro 3.207.500,00 così suddivisa:

- ⇒ interventi di cui all'allegato A, relativi ai progetti individuali per complessivi euro 1.632.500,00;
- ⇒ interventi di cui all'allegato B, relativi ad interventi infrastrutturali per la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative per complessivi euro 1.575.000,00;

VALUTATO opportuno prevedere per la linea di azione di cui all'ALL. A, l'assegnazione del budget delle singole Conferenze dei Sindaci ai Comuni capofila, secondo lo schema che segue, con responsabilità rispetto alla verifica sull'utilizzo delle risorse in base alla normativa regionale nonché del monitoraggio sulla spesa:

Interventi di cui all'allegato A, relativi ai progetti individuali per complessivi euro 1.632.500,00	
Conferenza dei Sindaci di ASL 1	Totale euro 224.633,00
Conferenza dei Sindaci di ASL 2	Totale euro 286.341,00
Conferenza dei Sindaci di ASL 3	Totale euro 738.379,00
Conferenza dei Sindaci di ASL 4	Totale euro 150.680,00
Conferenza dei Sindaci di ASL 5	Totale euro 232.467,00

RITENUTO opportuno precisare che la ripartizione dei budget è calcolata, per questa fase di avvio, in assenza di dati storici, sulla percentuale della popolazione 18-64 (fonte Banca Dati dell'Assistito 2017) e pertanto indicativa rispetto ad un potenziale bisogno che potrà solo successivamente essere meglio definito;

VALUTATO necessario che le suddette risorse siano preliminarmente finalizzate al sostegno individuale delle persone inserite negli alloggi finanziati con i fondi di cui all'allegato B;

VALUTATO pertanto che l'utilizzo delle risorse destinato al sostegno dei percorsi individuali, sia subordinato all'esito della valutazione dei progetti di cui all'allegato B;

ATTESO che le risorse destinate al finanziamento per le finalità di cui all'allegato B) e assegnate secondo le modalità di cui al medesimo allegato, siano liquidate previa trasmissione ad ALISA (protocollo@pec.alisa.liguria.it) delle dichiarazioni "de minimis" ai sensi regolamento CE n. 360/2012 in materia di aiuti d Stato;

VALUTATO che le progettazioni di cui all'allegato B debbano avvenire con la collaborazione di tutti i Distretti (afferenti alla medesima conferenza dei Sindaci di ASL) al fine di garantire maggiori opportunità nell'identificazione di utenti con caratteristiche adeguate per l'accesso alle soluzioni alloggiative oggetto dei progetti;

VALUTATO inoltre che i nuovi servizi ed interventi per il "Dopo di Noi" di cui al presente provvedimento, devono trovare un'armonizzazione con il nuovo sistema di autorizzazione al funzionamento introdotto con la DGR n. 1188/2017;

RITENUTO pertanto che le soluzioni alloggiative di cui alla L.112/2016, laddove siano promosse e/o gestite da enti del Terzo Settore (associazioni, Fondazioni, cooperative sociali etc.) e altri soggetti di diritto privato, indipendentemente dal titolo di proprietà dell'immobile, siano da considerarsi Alloggi protetti di cui alla citata DGR n. 1188/2017 (Sezione Servizi e Strutture per il contrasto all'emarginazione e per l'inclusione sociale) e pertanto sottoposte ad autorizzazione al funzionamento;

RITENUTO peraltro specificare che laddove il “Dopo di Noi” si concretizzi in progetti autonomi di singole persone, ancorché in convivenza, presso la propria abitazione, debba essere esclusa l’autorizzazione al funzionamento;

CONSIDERATO inoltre che il Manuale di autorizzazione al funzionamento di cui alla citata DGR n. 1188/2017, alla Sezione Strutture Sociosanitarie per persone con disabilità, regola tra le altre, le Strutture Socioriabilitative per disabili a moderato impegno assistenziale e tutelare in cui confluiscono le strutture precedentemente denominate “Dopo di Noi” istituite con la DGR n. 652/2002 (Indirizzi per la programmazione di interventi atti a realizzare strutture residenziali in favore dei disabili gravi privi dell’assistenza dei familiari in attuazione dell’articolo 81 legge 23/12/00 n. 388) e successivamente regolamentate con la DGR n. 505/2004 già abrogata dalla citata DGR n. 1188/2017;

RITENUTO pertanto opportuno proporre l’abrogazione anche della suddetta DGR n. 652/2002 al fine di rendere chiaro ed inequivocabile il quadro giuridico –normativo di riferimento che nell’ambito della filiera dei servizi per persone con disabilità, deve contemplare e distinguere:

- le strutture a carattere sociale denominate “Dopo di Noi”, di cui al presente provvedimento, realizzate secondo le indicazioni della L.n. 112/2016;
- le strutture a carattere sociosanitario denominate “socioriabilitative a moderato impegno assistenziale e tutelare” di cui alla DGR n. 1188/2017;

VALUTATO in ultimo di prevedere la seguente tempistica per l’armonizzazione e messa a regime delle suddette tipologie di strutture per persone disabili, in particolare:

- riconversione, previa presentazione di istanza di autorizzazione al funzionamento (o modifica dell’attuale autorizzazione) entro il mese di dicembre 2018, delle strutture ad oggi denominate “Dopo di Noi” ai sensi della DGR n. 652/2002 e della DGR n. 505/2004, in strutture a carattere sociosanitario denominate “socioriabilitative a moderato impegno assistenziale e tutelare”;
- istanza di autorizzazione al funzionamento delle nuove strutture a carattere sociale per il Dopo di Noi di cui al presente provvedimento ai sensi della L. n. 112/2016, entro il mese di dicembre 2019, previa valutazione positiva di ALISA in merito ai primi tre mesi di sperimentazione operativa, avviata al termine dei lavori, di cui alla procedura selettiva allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sociosanitario

DELIBERA


per quanto più estesamente esposto in narrativa e qui integralmente richiamato, quale parte integrante e sostanziale:

1. di approvare gli allegati A e B , parti integranti del presente provvedimento;
2. di destinare per la realizzazione di quanto previsto negli allegati A e B la somma complessiva di euro 3.207.500,00 così suddivisa:
 - interventi di cui all’allegato A, relativi ai progetti individuali per complessivi euro 1.632.500,00;

- interventi di cui all'allegato B, relativi ad interventi infrastrutturali per la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative per complessivi euro 1.575.000,00;
3. di rivolgere la procedura selettiva di cui all'allegato B, agli Enti pubblici, agli Enti del Terzo Settore iscritti ai registri regionali di cui alla L.R. n. 42/2012, ad altri enti di diritto privato, con comprovata esperienza almeno triennale nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità, nonché alle famiglie che si associano per le finalità del bando (ad esempio Fondazioni, Associazioni etc.);
 4. di provvedere alla pubblicazione della procedura selettiva di cui all'allegato B parte integrante del presente provvedimento;
 5. di rimandare a successivo provvedimento di A.Li.Sa. la nomina della sopracitata Commissione Tecnica di valutazione, integrata da componenti rappresentative delle famiglie dei disabili e dei Distretti;
 6. di stabilire che preliminarmente le risorse per gli interventi di cui all'allegato A siano finalizzate al sostegno individuale delle persone inserite negli alloggi finanziati con i fondi di cui all'allegato B;
 7. di stabilire che l'utilizzo delle risorse di cui all'allegato A sia subordinato all'esito della valutazione dei progetti di cui all'allegato B;
 8. di liquidare le risorse destinate al finanziamento per le finalità di cui all'allegato B previo invio ad A.Li.Sa. (protocollo@pec.alisa.liguria.it) delle dichiarazioni "de minimis" ai sensi regolamento CE n. 360/2012;
 9. di dare mandato alle ASL, per l'attuazione di percorsi di de-istituzionalizzazione, di rilevare all'interno delle strutture residenziali e semiresidenziali, le persone disabili gravi che possono essere beneficiarie dei sostegni di cui al presente provvedimento;
 10. di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Regionale per eventuali ed ulteriori adempimenti relativamente a quanto nello stesso previsto;
 11. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul proprio albo pretorio on-line;
 12. di dare atto che il presente provvedimento è composto di n. 7 pagine e n. 2 allegati di complessive n.13 pagine.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


(Dott. G. Walter Locati)



Parere favorevole formulato ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. per la formulazione delle decisioni del Commissario Straordinario


IL DIRITTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Laura Lassalaz)




IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Sergio Vigna)



IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

(Dott.ssa Enrica Orsi)



LINEE OPERATIVE PER GLI INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL “ DOPO DI NOI”

BENEFICIARI DEL FONDO per il DOPO di NOI

Sono destinatarie dei percorsi individuali finanziati con le risorse di cui al presente provvedimento:

⇒ **le persone con disabilità grave:**

1. Non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
2. in età compresa tra i 18 e i 64 anni
3. con disabilità certificata ai sensi della L.104/92 art.3 comma 3 comprese le categorie di disabilità intellettive e del neuro sviluppo, articolo 3 comma 1;

⇒ **prive del sostegno familiare** in quanto:

- mancanti di entrambi i genitori
- i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale
- si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare

Per l'accesso alla misura è previsto **un ISEE sociosanitario < = 25.000 euro**, fatti salvi i casi in cui la persona , o la sua famiglia mette a disposizione, in un'ottica solidaristica, il proprio patrimonio per le finalità di cui alla L.112/2016.

Tutti gli interventi di seguito descritti, sostenuti con le risorse finanziarie di cui al presente provvedimento, sono da intendersi **NON SOSTITUTIVI** ma **AGGIUNTIVI** rispetto alle risorse già destinate a favore delle persone con disabilità da parte delle autonomie locali coerentemente a quanto stabilito nel PAI;

Gli stessi interventi sono altresì **AGGIUNTIVI** e **COMPLEMENTARI** laddove necessari e previsti dal PAI, con interventi sanitari e sociosanitari ;

In nessun caso è possibile l'impiego delle risorse per il Dopo di Noi ai fini della copertura della quota di compartecipazione a carico dell'utente nelle strutture sociosanitarie a ciclo diurno e residenziale.

CRITERI DI PRIORITA'

Nel rispetto dell'art. 4 DM 23 novembre 2016, l'accesso al Fondo per il Dopo di Noi è garantito secondo il seguente ordine di priorità :

1. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori , con priorità ai disabili privi di risorse economiche reddituali e patrimoniali, con l'esclusione dei trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;

2. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;

3. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche diverse da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare di cui all' art. 3 comma 4.

In esito alla valutazione della condizione di cui sopra l'accesso è prioritariamente garantito in base alla necessità della **maggior urgenza (art.4 comma 2)** dei sostegni previsti dal Fondo. L'urgenza viene valutata rispetto :

- alle limitazioni dell'autonomia
- all'aiuto che la famiglia è in grado di garantire (ad es. in termini di accudimento/assistenza, di sollecitazione della vita di relazione etc.)
- alla condizione abitativa ed ambientale (ad es. spazi adeguati, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, barriere architettoniche, abitazione isolata, etc.)

L'accesso ai diversi interventi presuppone:

⇒ **la valutazione multidimensionale** : rilevazione del profilo funzionale integrato alla valutazione sociale riferita al contesto relazionale e di vita della persona stessa. La valutazione è in capo alle equipe integrate socio sanitarie per la predisposizione del progetto individuale e definizione del budget di progetto. La persona infatti, accede al finanziamento dopo una valutazione multidimensionale affidata alle equipe integrate dalla componente sanitaria e sociale, le quali hanno il compito di stabilire, di intesa con l'assistito ed i suoi familiari o da chi ne tutela gli interessi, un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) con il quale, alla persona adulta con disabilità viene assicurata la possibilità di determinare, laddove possibile, in collaborazione i servizi socio-sanitari, il livello di prestazioni assistenziali di cui necessita, i tempi, le modalità attuative. Il PAI si concretizza in un ventaglio di possibilità, per la promozione di percorsi abilitativi individuali. La valutazione multidimensionale analizza le diverse dimensioni del funzionamento della persona almeno nelle seguenti aree:

- cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici
- mobilità
- comunicazione ed altre attività cognitive
- attività strumentali e relazionali della vita quotidiana

⇒ **Il Progetto Assistenziale Individualizzato** deve essere inquadrato nel più ampio progetto di vita e deve individuare gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita complessivamente sotto il profilo sanitario, sociale e sociosanitario. IL PAI deve definire metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione . Il PAI deve altresì contenere il BUDGET DI PROGETTO , cioè definire qualitativamente e quantitativamente le risorse economiche, strumentali, professionali ed umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto personalizzato, deve tenere in considerazione le abilità e le capacità residue della persona in tutte le dimensioni del vivere quotidiano. Il progetto è condiviso con la persona disabile , laddove possibile, con la sua famiglia , nonché con i gestori / associazioni dei servizi interessati e deve prevedere anche l'individuazione

del case manager che affianca la persona nel percorso di realizzazione del proprio progetto, monitorandolo e valutandone l'andamento.

Gli interventi volti a supportare la persona finanziati con il Fondo DdN sono articolati nel Piano assistenziale individualizzato e possono consistere in:

- a) assunzione dell'assistente familiare/personale in base al CCNL della collaborazione domestica;
- b) acquisto di servizi educativi o di natura assistenziale e sociale assicurati da associazioni, fondazioni, cooperative sociali o altri enti iscritti ai relativi registri regionali (ove previsto) o altri fornitori autorizzati;
- c) acquisto di domotica e ausili (limitatamente a quanto non erogato dal SSR);
- d) conduzione alloggio (affitto, utenze, amministrazione, etc)per un massimo del 20% del valore complessivo del progetto;
- e) trasporto sociale (escluso il trasporto rientrante nel "diritto allo studio" ed il trasporto "riabilitativo" verso centri diurni o ambulatoriali);
- f) interventi atti a favorire la socializzazione attraverso sport e tempo libero;
- g) Percorsi di inclusione sociale di cui alla DGR 283/2017 punti a,b,c;

INTERVENTI E SERVIZI PER L'ASSISTENZA

Art.3 Decreto ministeriale 23 novembre 2016- PUNTO 1. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e al successivo punto 2) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare; si tratta di percorsi di accompagnamento, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare.

L'attivazione di percorsi programmati di accompagnamento di cui al citato punto 1. con riferimento all'articolo 3, commi 2 e 3 per l'emancipazione dal contesto familiare ovvero per la de-istituzionalizzazione, è mirata alle azioni a forte rilevanza educativa, tesa a promuovere il più alto livello possibile di autonomia e consapevolezza della persona con disabilità.

Si tratta di un percorso di accompagnamento verso l'autonomia, sia della persona che, in alcuni momenti della vita anche della sua famiglia; gli interventi in questa area accompagnano quindi la persona e la sua famiglia verso esperienze di "distacco" dalla famiglia di origine, programmando forme di convivenze a termine, per alcuni mesi in modo continuativo o per periodi più ridotti ripetuti nel tempo, anche solo per pochi giorni al mese (formula week-end o soggiorni temporanei per sollievo).

Gli interventi di cui sopra, possono altresì essere messi in campo per favorire percorsi di de-istituzionalizzazione di persone disabili gravi ospiti di strutture residenziali con caratteristiche diverse da quelle previste ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del DM del 23 novembre 2016. E' possibile prevedere quindi, alla luce di mirate rivalutazioni, la possibilità di finanziare interventi che possano condurre ad una progressiva de-istituzionalizzazione dai Centri residenziali o semiresidenziali, a favore di sistemazioni

alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 del DM del 23 novembre 2016; fanno parte dell'intervento, eventuali uscite con educatori o attivazioni di percorsi di inclusione sociale per consentire l'accrescimento della consapevolezza, l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze.

Tutti questi interventi, devono avere quale obiettivo finale l'uscita della persona con disabilità grave dalla famiglia e/o dalla struttura, che deve realizzarsi entro un tempo definito nel PAI.

Il progetto personalizzato dovrà prevedere interventi decrescenti all'aumentare delle competenze, obiettivi e tempistiche per la realizzazione.

In questo percorso di accompagnamento, è contemplata altresì, la possibilità di prevedere la sperimentazione di inserimenti genitore anziano/figlio disabile all'interno di sistemazioni alloggiative collegate o ubicate all'interno di strutture comunitarie incluse le strutture sociosanitarie per anziani (RSA/RP). Le sistemazioni dovranno riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare con la duplice finalità di garantire per l'anziano le prestazioni sociosanitarie di cui può necessitare con costi a carico della ASL e/o del Comune secondo la normativa vigente; al disabile viene garantito, a valere sul fondo DdN, l'attivazione di un percorso di accompagnamento verso l'autonomia salvaguardando il legame spesso simbiotico con il genitore anziano difficile da recidere.

Art.3 Decreto ministeriale 23 novembre 2016-PUNTO 2. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 del DM del 23 novembre 2016;

Per le persone, già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, occorre, nell'ambito del PAI, rivalutare il Progetto di Vita verso soluzioni alloggiative che riproducano un ambiente abitativo relazionale di tipo familiare, al fine di prevedere, ove possibili, percorsi programmati di de-istituzionalizzazione.

Sono da ritenersi destinatarie degli interventi le persone con disabilità grave con un livello di autonomia che seppur limitato abbia, ai fini dell'inserimento in una delle soluzioni alloggiative sotto descritte, le caratteristiche compatibili con la vita in contesti comunitari a bassa intensità assistenziale così come definite nel PAI.

Al fine quindi di concretizzare un proprio percorso di vita, anche con accompagnamento da parte di operatori sociali, vengono attivati **percorsi individuali** per l'inserimento in soluzioni abitative che riproducono le condizioni familiari, individuate come segue:

- a) **Gruppi appartamento** : alloggi protetti in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone disabili con le caratteristiche di cui sopra nei quali gli interventi degli operatori sono regolamentati in base al bisogno dei singoli ospiti come da relativo PAI;
Il Gruppo appartamento è gestito da un ente pubblico o privato che coordina le attività dell'alloggio garantendo ai singoli ospiti l'aiuto necessario nella dotazione e organizzazione della propria assistenza secondo quanto stabilito dal PAI (familiare, educativa e sociale compresi i percorsi di attivazione ed inclusione lavorativa ai sensi della DGR 283/2017 punti a,b,c.).
- b) **Cohousing** : fa riferimento alla convivenza (da 2 a 5 persone) in abitazioni private dove i servizi previsti dai PAI degli ospiti sono forniti dai servizi pubblici o da enti privati accreditati. Resta fermo l'obbligo di presa in carico da parte delle ASL e dei Comuni per la definizione o revisione del PAI.

Le soluzioni alloggiative di cui al presente provvedimento, che devono riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, devono altresì in particolare rispettare :

- ⇒ I requisiti strutturali per le case di civile abitazione;
- ⇒ la capacità ricettiva non superiore a 5 posti letto (incluso eventualmente uno di emergenza/sollievo);
- ⇒ in caso di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 posti letto (inclusi eventualmente due posti per emergenza/sollievo) deve esserci un'articolazione in moduli abitativi nella medesima struttura, ben distinti non superiori a 5 posti letto ciascuno;
- ⇒ l'accessibilità degli spazi organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri;
- ⇒ le misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi (previsti per le case di civile abitazione)
- ⇒ gli spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità ed il tempo libero;
- ⇒ l'assenza di barriere architettoniche in relazione al tipo di disabilità degli ospiti;
- ⇒ l'ubicazione in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'articolo 2 comma 1 della legge 18 agosto 2015 n. 141 e comunque in contesto territoriale non isolato in grado di garantire l'apertura alla comunità di riferimento, per permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;

All'art.3 Decreto ministeriale 23 novembre 2016-PUNTO 3. programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (DM del 23 novembre 2016 art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6).

Sono previsti finanziamenti per l'attivazione di percorsi individuali volti all' inclusione sociale , all'autonomia delle persone (DGR 283/2017 " Approvazione linee di indirizzo regionale per i percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione"). Tali finanziamenti costituiscono una forma di assistenza diretta che consente alla persona disabile, eventualmente supportata dall'amministratore di sostegno o dalla famiglia, di provvedere direttamente alle proprie necessità, anche attraverso interventi atti a favorire l'inclusione sociale.

Al fine dell'appropriatezza degli interventi, i percorsi di cui sotto devono essere inseriti in un più ampio progetto individuale di assistenza :

a) percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa: sono attivabili a favore di quelle persone per le quali è prevedibile il recupero o sviluppo di abilità lavorative, tali da consentirne il successivo inserimento occupazionale, attraverso un percorso tutelato di acquisizione di capacità di adattamento all'ambiente e di avvicinamento al mondo del lavoro;

b) percorsi integrati di formazione in situazione: sono attivabili a favore di quelle persone per le quali i servizi territoriali sociosanitari ritengano utile attivare esperienze formative in situazione con l'obiettivo di acquisire capacità relazionali e professionali propedeutiche ad un successivo percorso di inserimento lavorativo. Sono strumenti particolarmente duttili nel caso di soggetti portatori di bisogni di crescita

individuale ancora in parte indeterminati in quanto consentono loro di acquisire ruolo e identità sociale;

c) percorsi integrati di socializzazione: sono attivabili a favore di quelle persone che, sebbene all'avvio del percorso, presentino condizioni personali tali da non consentire loro di raggiungere i requisiti minimi per un effettivo inserimento lavorativo, dimostrano comunque un'adeguatezza comportamentale e relazionale tali da trarre un concreto beneficio da un'attività di socializzazione svolta in ambiente di lavoro;

All'art.3 Decreto ministeriale 23 novembre 2016 PUNTO 4. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7 del DM del 23 novembre 2016 .

Per le situazioni di emergenza , laddove motivato nella richiesta da parte del servizio territoriale che ha in carico il disabile, nel verificarsi la scomparsa improvvisa o l'impossibilità temporanea all'accudimento da parte dei genitori della persona disabile ed escluse altre possibili soluzioni di sostegno a domicilio, è previsto l'inserimento in strutture extra-familiari sociosanitarie diverse da quelle previste dall'art.3 co.4, che rispondono alle necessità di accudimento e tutela della persona disabile. Per queste tipologie di strutture è prevista la copertura con il Fondo di cui al presente provvedimento, della sola quota di compartecipazione a carico dell'utente così come regolamentata dalla DGR 1749/2011 e ss.mm.ii. L'inserimento dovrà rispondere ad una precisa richiesta da parte del servizio che preveda la motivazione e le tempistiche , comunque non superiori a tre mesi , salvo deroghe motivate dai servizi. Il contributo non viene erogato nel caso la tariffa sia a totale carico del Servizio Sanitario.

**PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
INFRASTRUTTURALI PER IL “DOPO DI NOI” (Legge 112/2016)**

Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, del Decreto ministeriale 23 novembre 2016 , mediante il finanziamento degli oneri di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge nazionale n.112/2016 recante “ Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
- Decreto attuativo del 23 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2017, n.45;
- Decreto interministeriale del 21 giugno 2017;
- Delibera del commissario straordinario di A.Li.Sa. n.58/2017 “Programmazione annualità 2016. Decreto interministeriale 23 novembre 2016, in attuazione articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n.112- Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo di Noi”.

2. FINALITA’ DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

I contributi sono finalizzati ad interventi infrastrutturali per la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di civile abitazione, per gruppi – appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e consentano alla persona di essere supportata nel mantenimento e nel recupero delle capacità di autonomia della gestione della vita quotidiana nel momento in cui la famiglia non è più in grado di assisterla.

Viene riconosciuto un finanziamento volto a realizzare soluzioni alloggiative innovative che devono prioritariamente privilegiare l’utilizzo di patrimoni resi disponibili dai familiari, o da reti associative di familiari delle persone con disabilità gravi, in loro favore per le finalità di cui al DM 23 novembre 2016 art.4,c.4. e devono concretizzarsi in gruppi appartamento come dettagliati nell’Allegato A- “*Art.3 Decreto ministeriale 23 novembre 2016-PUNTO 2. (Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 4 del DM del 23 novembre 2016)*”;

Gli immobili possono essere nella disponibilità :

- del disabile o della sua famiglia , o messo a disposizione da reti associative dei famigliari (trust familiare)
- dell’Ente pubblico
- dell’ Ente di diritto privato

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

La presente procedura di selezione dispone di una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.575.000,00 da assegnare ai progetti risultati idonei in sede di valutazioni di cui al successivo punto 8. I progetti potranno essere finanziati per un massimo di 100.000 euro ciascuno con obbligo, da parte del soggetto proponente, di un co-finanziamento di almeno il 20% del valore complessivo del progetto.

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I progetti dovranno contenere oltre alla parte specificatamente tecnica legata ai lavori di ristrutturazione (o altri interventi di cui al paragrafo 6.) anche la descrizione progettuale dell'organizzazione della vita all'interno dell'alloggio e le attività che si prevedono di svolgere all'esterno, sulla base delle caratteristiche degli ospiti individuati al momento della presentazione del progetto.

I requisiti strutturali di ammissibilità dei progetti sono i seguenti:

- ✓ requisiti strutturali per le case di civile abitazione;
- ✓ capacità ricettiva non superiore a 5 posti letto (incluso eventualmente uno di emergenza/sollievo);
- ✓ in caso di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 posti letto (inclusi eventualmente due posti per emergenza/sollievo) deve esserci un'articolazione in moduli abitativi nella medesima struttura ben distinti ,non superiori a 5 posti letto ciascuno;
- ✓ accessibilità degli spazi organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri;
- ✓ rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi (previsti per le case di civile abitazione);
- ✓ spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità ed il tempo libero;
- ✓ assenza di barriere architettoniche in relazione al tipo di disabilità degli ospiti;
- ✓ ubicazione in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'articolo 2 comma 1 della legge 18 agosto 2015 n. 141 e comunque in contesto territoriale non isolato in grado di garantire l'apertura alla comunità di riferimento, per permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;

I requisiti organizzativi di ammissibilità dei progetti sono i seguenti:

- ✓ Titolo di godimento dell'alloggio per almeno 8 anni;
- ✓ Elenco anonimizzato dei soggetti disabili valutati positivamente all'inserimento da parte dell'equipe integrata del Distretto di residenza con specifica descrizione per ognuno del profilo sociosanitario, Piani assistenziali individualizzati (PAI) e ISEE;
- ✓ Organizzazione della conduzione dell'alloggio (indicazione delle eventuali figure di sostegno ed aiuto agli ospiti);
- ✓ co-finanziamento non inferiore al 20% del valore complessivo del progetto (non viene conteggiato a tale scopo il valore dell'immobile messo a disposizione);
- ✓ istituzione di un Comitato di Partecipazione delle famiglie dei disabili (di chi ne ha la responsabilità) laddove la gestione fosse affidata a soggetto terzo;

5. SOGGETTI DESTINATARI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

La procedura di selezione è rivolta agli Enti pubblici, agli Enti del Terzo Settore iscritti ai registri regionali di cui alla L.R. n.42/2012, ad altri enti di diritto privato, singoli o associati e con comprovata esperienza almeno triennale nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità, nonché alle famiglie che si associano per le finalità di cui al presente documento .

Sono escluse le proposte da parte di singole persone o singole famiglie non organizzate in forma associativa.

6. FINANZIAMENTO E INTERVENTI AMMESSI

Al fine del finanziamento pubblico di cui al presente provvedimento è obbligatorio da parte del soggetto proponente un co-finanziamento di almeno il 20% del valore complessivo del progetto. Resta ferma l'entità massima pari ad euro 100.000,00 di finanziamento pubblico.

Il contributo pubblico di cui sopra, riconosciuto al soggetto proponente, ha la finalità della mera compensazione degli oneri che il soggetto assume secondo quanto disposto dalla decisione CE del 20/12/2011 e ss.mm.ii.

Nel caso di un elevato numero di progetti valutati idonei al finanziamento, ALISA si riserva fin d'ora la possibilità di ridurre il tetto massimo sopra indicato per ciascun progetto, nonché di garantire un'equa distribuzione dei progetti sul territorio regionale.

Possono essere finanziati interventi di:

- a) messa a norma degli impianti e ristrutturazione degli ambienti
- b) abbattimento barriere architettoniche
- c) acquisto arredi
- d) miglioramento della fruibilità dell'ambiente con soluzioni di domotica
- e) spese di conduzione dell'alloggio (affitto, spese di condominio): nel caso la richiesta di finanziamento prevedesse il pagamento per il canone di locazione /spese condominiali come avvio del progetto, questa non può eccedere il 20% del valore totale del progetto. Tali voci di spesa non potranno essere inserite nei progetti dei percorsi individuali degli ospiti dell'abitazione, fino ad esaurimento del finanziamento riconosciuto in fase di avvio.

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A far data dalla pubblicazione della presente procedura di selezione i progetti devono essere presentati con le seguenti modalità:

- invio al Distretto sociale, sul cui territorio è collocato l'alloggio, **entro le ore 13:00 del giorno 31/07/2018 tramite raccomandata A/R o a mano** dando contestualmente comunicazione ad A.Li.Sa dell'avvenuta presentazione della domanda a mezzo mail all'indirizzo direzione.alisa@regione.liguria.it;
- Il Distretto provvede ad un'istruttoria in merito alla coerenza dei requisiti richiesti ai punti 4,5,6,7 del presente bando;

Al termine dell'istruttoria i Distretti sociali provvedono all'invio ad A.Li.Sa. Il progetto andrà accompagnato da una attestazione di conformità ai requisiti di cui ai punti 4,5,6,7 del presente bando a firma dei Direttori del Distretto Sociale e Sanitario territorialmente competenti rispetto all'ubicazione dell'alloggio.

I progetti vengono successivamente esaminati da una Commissione Tecnica di valutazione istituita da A.Li.Sa, con apposito provvedimento di nomina, integrata da componenti rappresentative delle famiglie dei disabili e dei Distretti.

8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- relazione tecnica del progetto che si intende eseguire corredata di planimetria in scala 1:100;
- piano finanziario dettagliato che deve tener conto del co-finanziamento non inferiore al 20% del valore complessivo del progetto; in caso di partnership o Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) o di Impresa (ATI), la quota di compartecipazione può essere ripartita tra tutti o tra una parte degli aderenti;
- titolo di proprietà già in atto dell'alloggio per il quale si richiede il finanziamento, o comodato d'uso con vincolo di destinazione per almeno otto anni, o contratto di locazione in essere (regolarmente registrato) non inferiore a 8 anni, o proposta di locazione sottoscritta dal proprietario o intermediario sempre con vincolo non inferiore agli 8 anni. In quest'ultimo caso l'eventuale erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, entro 1 mese dall'approvazione del progetto, del contratto di affitto registrato;
- elenco anonimizzato dei soggetti disabili valutati positivamente all'inserimento da parte dell'equipe integrata del Distretto di residenza con specifica descrizione per ognuno del profilo sociosanitario, PAI e attestazione ISEE;
- dichiarazione di istituzione di un Comitato di Partecipazione delle famiglie dei disabili (o di chi ne ha la responsabilità) laddove la gestione fosse affidata a soggetto terzo;
- documentazione attestante l'eventuale associazione temporanea di scopo o di impresa o del partenariato.

9. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti in possesso dei suddetti requisiti di ammissibilità di cui sopra, trasmessi dai Distretti Sociali ad ALISA, sono valutati dalla Commissione con attribuzione di punteggio come sotto indicato fino ad un massimo di 100 :

- a) presentazione di progetti che prevedono l'utilizzo di patrimoni immobiliari resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità grave (max 15 punti);
- b) co-finanziamento in percentuale maggiore del 20% (max 10 punti);
- c) percorsi di de-istituzionalizzazione: inserimento nell'alloggio di persone in uscita da strutture residenziali a ciclo diurno o continuativo secondo tempi e modalità definiti nel PAI sulla base delle loro caratteristiche (max 20 punti);
- d) percorsi di attivazione ed inclusione sociale per le persone ospiti dell'alloggio (max 20 punti);
- e) utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone disabili, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living (in base alle caratteristiche fisiche e psichiche degli ospiti) (max 5 punti) ;
- f) collegamento con progetti di agricoltura sociale che consentano l'attivazione di percorsi individuali in quel contesto degli ospiti della casa ; (max 10 punti);
- g) valutazione globale dei progetti in termini di (max 20 punti):

- radicamento del progetto nel tessuto sociale comunitario e collegamento con la rete dei servizi sociosanitari;
- organicità e coerenza interna;
- organizzazione strutturata della conduzione del progetto nel suo complesso .

10. MODALITA' DI LIQUIDAZIONE E RENDICONTAZIONE

Il contributo sarà liquidato nel modo seguente:

- il 50% a seguito di comunicazione di avvio del progetto (cantierabilità dell'opera) che deve avvenire entro 3 mesi massimo dall'approvazione del progetto da parte della Commissione;
- il 30% allo stato di avanzamento dei lavori, previa relazione e rendicontazione della spesa di almeno il 75% della prima tranche liquidata come avvio del progetto;
- il 20% a saldo, previa approvazione da parte della competente Commissione Tecnica di A.Li.Sa suddetta della specifica relazione sull'attività svolta e della rendicontazione complessiva delle spese sostenute; i lavori devono concludersi comunque non oltre il 31/12/2019;
- nel caso di mancata presentazione della documentazione sopra richiesta o di insufficienza della stessa, ALISA procederà con le azioni ritenute più idonee fino alla revoca del contributo e al recupero delle quote già liquidate;

Nella fase istruttoria il Distretto ha la facoltà di richiedere al soggetto proponente l'eventuale integrazione di documenti utili al perfezionamento della pratica.

11. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

E' fatto obbligo al beneficiario del contributo di:

- a) eseguire il progetto in conformità alle finalità previste, a quanto approvato in sede di valutazione da parte della Commissione tecnica di ALISA;
- b) dichiarare l'inizio delle attività (cantierabilità dell'opera) comunque non oltre 3 mesi dalla data di approvazione del progetto pena la decadenza del diritto, salvo eccezioni da valutare su documentata proposta in apposita seduta della Commissione tecnica di ALISA;
- c) comunicare preventivamente alla Commissione presso ALISA eventuali necessità di variazioni dell'intervento finanziato. Tali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Commissione, pena la decadenza del contributo concesso. Non possono essere autorizzate le variazioni incompatibili con l'intervento proposto;
- d) dare immediata comunicazione ad ALISA qualora si intenda rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
- e) conservare la documentazione originale di spesa che deve rimanere a disposizione di ALISA per un periodo di 5 anni dalla data di erogazione del contributo;
- f) restituire le somme erogate in eccesso rispetto allo squilibrio accertato tra i costi sostenuti e gli eventuali ricavi a qualsiasi titolo conseguiti;

12. REVOCA DEL FINANZIAMENTO

I beneficiari decadono dal contributo concesso e, se già erogato, sono tenuti alla restituzione dello stesso maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data di liquidazione del contributo nei casi in cui:

- a) abbiano sottoscritto dichiarazioni o abbiano prodotto documenti risultanti non veritieri;
- b) l'intervento non venga realizzato o completato nei limiti temporali previsti dalla procedura di selezione o da eventuali proroghe;
- c) non abbiano eseguito l'iniziativa in conformità alle finalità previste approvate in sede di valutazione tecnica o comunque in caso di difformità non concordata con la Commissione di valutazione tramite proposta preventiva;

13. CONTROLLI

1. ALISA potrà effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità di cui al presente bando;
2. ALISA provvede altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verifiche a campione della veridicità delle dichiarazioni prodotte.

14. INFORMATIVA ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente. Titolare del trattamento è ALISA.